

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile  
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 267  
approvata il 22.12.2017

**OGGETTO: SITO C. A. 1627, PROPRIETA' TNE S.P.A. IN AREA MIRAFIORI ZONA A. APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE VARIANTE PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE BALLAST DA UMI A4 E BALLAST DA FABBRICATO EX GOMMATURA ED AREA UMI A2.**

Vista la determinazione dirigenziale n. 301 del 30/11/2016 di approvazione dell'analisi di rischio della UMI A4, approvazione e autorizzazione con prescrizioni del progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della UMI A4 e della variante al progetto di messa in sicurezza permanente del Centro del Design-UMI A3.

Vista la comunicazione trasmessa da TNE S.p.A. via PEC in data 30/03/2017 con nota prot. FT/ALM/17/191 (ns. prot. n. 3037 del 05/04/2017) e gli allegati documenti:

1. R17-02-20 Planeta – marzo 2017 – “*Variante al progetto di messa in sicurezza permanente del ballast proveniente dalla UMI A4*”;
2. R17-03-35 Planeta – marzo 2017 – “*Variante al progetto di messa in sicurezza permanente del ballast attualmente presente all'interno del fabbricato ex gommatura e all'interno dell'area UMI A2*”.

Tenuto conto che la variante al progetto di messa in sicurezza permanente del ballast proveniente dalla UMI A4 presentata prevede di effettuare un intervento di messa in sicurezza permanente del ballast nella zona dei binari presenti nella UMI A1 a nord del fabbricato “ex gommatura”, in variante rispetto al progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 30/11/2016 che prevedeva un intervento di messa in sicurezza permanente al di sotto dell'impronta dell'edificio ASPI previsto nella UMI A4.

Considerato che la relazione R17-02-20 contiene altresì le risultanze delle verifiche integrative effettuate all'interno della UMI A4, come prescritto con determinazione dirigenziale n. 301 del 30/11/2016 al punto 3d (“*realizzare indagini ambientali dello strato di terreno a copertura del manufatto in cemento armato che costituisce il tunnel ferroviario e stradale di proprietà FIAT (area della futura Piazza Mirafiori), come richiesto nell'ambito della conferenza dei servizi del 13/10/2015*”) e al punto 11 limitatamente alla UMI A4 (*di richiedere, prima dell'inizio di qualsiasi intervento di scavo previsto, la realizzazione di indagini di caratterizzazione integrative in tutta la Zona A con maglia indicativa 25x25 m finalizzate alla verifica della presenza di materiali contenenti amianto al di sotto delle aree pavimentate, sia nelle aree che saranno oggetto di scavo che nelle aree in cui è previsto il mantenimento della pavimentazione esistente. La verifica della presenza di amianto dovrà riguardare la pavimentazione bituminosa, il sottofondo della stessa e il terreno sottostante. La proposta di*

*caratterizzazione dovrà essere trasmessa agli Enti con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla realizzazione).*

Vista la comunicazione trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con prot. n. 3456 del 14/04/2017 nella quale viene richiesto agli Enti competenti il parere relativo ai documenti di variante presentati.

Vista l'istanza recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmessa da TNE S.p.A. alla Città Metropolitana di Torino con nota prot. FT/ALM/17/233 del 03/05/2017, ns. prot. n. 4607 del 19/05/2017.

Considerato che con la presentazione dell'istanza di recupero rifiuti ex art. 208 presentata alla Città Metropolitana di Torino, TNE richiede di poter collocare i rifiuti scavati nella UMI A4, costituiti principalmente dalla pavimentazione in asfalto, dalla pavimentazione in asfalto con adeso ballast ferroviario e dal terreno con concentrazione di amianto superiore al limite di quantificazione, al di sopra del ballast come strato di regolarizzazione con funzione di sottofondo per la posa del capping.

Vista la comunicazione Arpa Piemonte prot. n. 56081 del 29/06/2017 (ns. prot. n. 6197 del 11/07/2017) contenente la relazione tecnica relativa alle indagini integrative di caratterizzazione effettuate.

Tenuto conto dei seguenti pareri pervenuti in risposta alla richiesta del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. n. 3456 del 14/04/2017, trasmessi a TNE con lettera prot. n. 7927 del 05/09/2017:

- parere della Direzione Urbanistica e Territorio prot. n. 1636 del 14/06/2017 (ns. prot. n. 5727 del 22/06/2017).
- parere della Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni prot. n. 14191 del 21/06/2017 (ns. prot. n. 5805 del 26/06/2017).
- parere Arpa Piemonte prot. n. 58632 del 06/07/2017 (ns. prot. n. 6385 del 17/06/2017);
- parere ASL TO1 prot. n. 34748 del 18/05/2017 (ns. prot. n. 6517 del 18/07/2017);
- parere Città Metropolitana di Torino prot. n. 95788/LB7/GLS (ns. prot. n. 7262 dell'8/08/2017).

Vista la comunicazione trasmessa da TNE S.p.A. con nota prot. FT/ALM/17/481 del 04/10/2017 (ns. prot. n. 9110 del 12/10/2017) contenente una proposta preliminare di revisione parziale del PEC – Ambito 16.34 Mirafiori – A per la UMI A1 e A2.

Tenuto conto che la variante al PEC presentata prevede una modifica al tracciato viabile che non sarà più previsto in corrispondenza della zona dei binari presenti nella UMI A1 a nord del fabbricato ex gommatura, oggetto di messa in sicurezza permanente, in modo da garantire che le aree a servizi e viabilità siano realizzate in aree libere da vincoli ambientali.

Vista la richiesta di parere in merito alle opere edilizie previste nei progetti presentati, trasmessa alla Direzione Urbanistica e Territorio – Area Edilizia dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con prot. n. 9562 del 27/10/2017.

Vista la delibera della Giunta Comunale mecc. 2017 05020/009 del 21/11/2017 “*Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione Ambito «16.34 Mirafiori A».* Presa d'atto proposta revisione parziale”.

Vista la richiesta di aggiornamento del parere a seguito della delibera della Giunta Comunale trasmessa alla Direzione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con prot. n. 10425 del 27/11/2017.

Vista la comunicazione trasmessa da TNE S.p.A. prot. FT/sm/17/560 del 27/11/2017 (ns. prot. n. 10592 del 04/12/2017) con la quale la Società trasmette lo schema progettuale afferente alla realizzazione di un muretto di contenimento funzionale al progetto di messa in sicurezza permanente.

Tenuto conto del parere della Direzione Urbanistica e Territorio - Area Edilizia prot. n. 11774 del 28/11/2017 (ns. prot. n. 10877 del 13/12/2017) riportato in Allegato 1 che comunica la conformità delle opere previste alle norme edilizie vigenti.

Tenuto conto del parere della Direzione Urbanistica e Territorio - Area Urbanistica prot. n. 3558 del 13/12/2017 (ns. prot. n. 11050 del 19/12/2017) riportato in Allegato 2 nel quale non si evidenziano motivi ostativi, dal punto di vista urbanistico, all'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente proposto.

Vista la comunicazione trasmessa da TNE S.p.A. via PEC in data 11/12/2017 con nota prot. FT/alm/17/571 (ns. prot. n. 10958 del 14/12/2017) e l'allegata relazione Planeta n. rif. L17-12-07 del 07/12/2017 con la quale la Società trasmette la documentazione integrativa richiesta dagli Enti competenti nei pareri sopra citati e alla Stessa trasmessi con lettera del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con prot. n. 7927 del 05/09/2017.

Considerato che le integrazioni contenute nella relazione Planeta n. rif. L17-12-07 del 07/12/2017 contengono i computi metrici aggiornati ed integrati con gli oneri relativi alla rimozione e smaltimento dei binari e delle traversine ferroviarie rimovibili interferenti con l'intervento di messa in sicurezza permanente per i tratti di binario dell'area ex gommatura.

Tenuto conto altresì che le integrazioni contengono la documentazione relativa alle attività di smaltimento del materiale abbancato all'interno del fabbricato ex Gommatura, in risposta a quanto prescritto al punto 3 a) della determinazione dirigenziale n. 167 del 04/07/2016 (*“poiché nella zona del capannone ex gommatura sono presenti cumuli di materiali diversi (asfalto, ballast...), occorre che i materiali diversi dal ballast (per il quale la gestione è prevista nell'ambito della messa in sicurezza permanente delle aree interessate) vengano separati per classi merceologiche, classificati e avviati allo smaltimento”*).

Vista la comunicazione trasmessa da TNE S.p.A. via PEC in data 14/12/2017 con nota prot. FT/sm/17/579 (ns. prot. n. 11069 del 19/12/2017) e l'allegata comunicazione Planeta n. rif. L17-12-21 del 14/12/2017 con la quale la Società trasmette il cronoprogramma degli interventi previsti nei progetti R17-02-20 e R17-03-35.

Vista la comunicazione trasmessa da TNE S.p.A. con nota prot. FT/alm/17/596 del 20/12/2017 (ns. prot. n. 11149 del 20/12/2017) con la quale la Società trasmette agli Enti la determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 335-35830 del 20/12/2017 con oggetto *“Improcedibilità dell'istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi”*.

Tenuto conto che la determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 335-35830 del 20/12/2017 dispone che la richiesta di autorizzazione unica ex art. 208 *“venga ricondotta al procedimento di bonifica in corso, di competenza della Città di Torino ai fini di una gestione organica e coordinata dei diversi interventi che in tale ambito andranno condotti, così come previsto all'art. 242 c.7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*

Considerato che, al fine di autorizzare il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del

D.Lgs. 152/06 nell'ambito del procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 è comunque necessario acquisire il nulla osta da parte dell'Ente competente, ovvero della Città Metropolitana di Torino.

Considerato che la suddetta determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino, a parere del Comune di Torino, peraltro non destinatario dell'atto, non indica chiaramente l'esito positivo o negativo del procedimento di autorizzazione al recupero rifiuti ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visti i pareri trasmessi dagli Enti competenti nell'ambito del suddetto procedimento ex art. 208 (Arpa Piemonte – Polo Amianto prot. 82609 del 26/9/2017, ASL prot. 93913 del 4/10/2017, ASL – Spresal prot. 94318 del 5/10/2017, Arpa Piemonte - Attività di produzione prot. 89146 del 16/10/2017) ed evidenziato in particolare che:

- il parere Arpa Piemonte – Polo Amianto prot. 82609 del 26/9/2017 riporta la seguente osservazione *“In merito alla produzione di materiale recuperato con funzione di sottofondo per la posa del capping (cfr. doc. quadro progettuale – pag. 23), in ottemperanza all’art. 1 della legge 257/92 (Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto), si evidenzia che detto materiale potrà essere prodotto solo se esente da amianto”*;
- il parere ASL – Spresal prot. 94318 del 5/10/2017 riporta la seguente osservazione *“ciò premesso, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V, in particolare al punto 1, lett. g), alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, non si esclude che le operazioni di recupero (R5, R12, R13) dei rifiuti contenenti amianto (CER 17.05.04, 17.05.08) possono costituire un rischio per la salute umana connesso al rilascio di fibre aerodisperse”*;
- il parere Arpa Piemonte - Attività di produzione prot. 89146 del 16/10/2017 evidenzia la necessità di acquisire una serie di approfondimenti in merito all'attività di recupero rifiuti proposta.

Visto che in merito ai suddetti pareri TNE ha presentato una relazione tecnica di integrazioni/chiarimenti con nota prot. FT/alm/17/562 del 28/11/2017.

Considerato che le suddette integrazioni trasmesse da TNE non sono state oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento ex art. 208 da parte degli Enti e non è chiaro, pertanto, se siano o meno esaustive rispetto a quanto richiesto.

Richiamato, inoltre, il precedente parere di Arpa Piemonte prot. n. 58632 del 06/07/2017 (ns. prot. n. 6385 del 17/06/2017), acquisito nell'ambito del procedimento di bonifica, nel quale si legge *“i rifiuti costituiti dalla pavimentazione serpentinitica nonché la pavimentazione adesa al pietrisco serpentinitico, entrambi contenenti amianto, dovranno essere portati a smaltimento, non potendo essere sottoposti a recupero”*.

Considerato, pertanto, che sia necessario un ulteriore approfondimento di istruttoria al fine di autorizzare il recupero dei rifiuti oggetto dell'istanza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nell'ambito della messa in sicurezza permanente oggetto di procedimento di bonifica.

Ritenuto pertanto di non autorizzare con il presente provvedimento la messa in sicurezza dei materiali provenienti dalla UMI A4 oggetto dell'istanza recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessa da TNE S.p.A. alla Città Metropolitana di Torino con nota prot. FT/ALM/17/233 del 03/05/2017, ns. prot. n. 4607 del 19/05/2017.

Considerato che i pareri degli Enti competenti non hanno evidenziato elementi ostativi all'approvazione, con prescrizioni, del progetto di messa in sicurezza permanente del ballast di cui alla variante contenuta nel documento R17-02-20 – marzo 2017 – “*Variante al progetto di messa in sicurezza permanente del ballast proveniente dalla UMI A4*”.

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto di messa in sicurezza permanente del ballast proveniente dalla UMI A4 e di autorizzare gli interventi previsti con le sopra richiamate precisazioni.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento integrativo Planeta n. rif. L17-12-07 del 07/12/2017 sopra richiamato, pari a 329.245,60 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/garanzie.xls>, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di Torino Nuova Economia S.p.A.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nella comunicazione L17-12-21 del 14/12/2017 sopra richiamata che prevede una durata complessiva dell'intervento di 24 settimane.

Compilata la tabella di sintesi disponibile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/tab.doc> di seguito riportata:

COMUNE:	TORINO	PROVINCIA:	TO	Cod. Anagrafe:	1627
SOGGETTO OBBLIGATO	TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.				
DENOMINAZIONE	COMPENDIO IMMOBILIARE TNE IN AREA MIRAFIORI ZONA A MISIP DEL BALLAST PROVENIENTE DALLA UMI A4 NELLA UMI A1 - OVEST				
				Tempi di esecuzione - MESI:	6
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)				329.245,60 €
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003				16.462,28 €
C	COSTI CERTIFICAZIONE Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)	4 %			358.877,70 €
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)				€
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)	50 %			179.438,85 €

Considerato che i pareri degli Enti competenti non hanno evidenziato elementi ostativi all'approvazione, con prescrizioni, del progetto di messa in sicurezza permanente del ballast di cui alla variante contenuta nel documento R17-03-35 – marzo 2017 – “*Variante al progetto di messa in sicurezza permanente del ballast attualmente presente all'interno del fabbricato ex*

gommatura e all'interno dell'area UMI A2".

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto di messa in sicurezza permanente del ballast attualmente presente all'interno del fabbricato ex gommatura e all'interno dell'area UMI A2 e di autorizzare gli interventi previsti.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento integrativo Planeta n. rif. L17-12-07 del 07/12/2017 sopra richiamato, pari a 245.629,80 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/garanzie.xls>, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di Torino Nuova Economia S.p.A.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nella comunicazione L17-12-21 del 14/12/2017 che prevede una durata complessiva dell'intervento di 15 settimane.

Compilata la tabella di sintesi disponibile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/tab.doc> di seguito riportata:

COMUNE:	TORINO	PROVINCIA:	TO	Cod. Anagrafe:	1627
SOGGETTO OBBLIGATO	TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.				
DENOMINAZIONE	COMPENDIO IMMOBILIARE TNE IN AREA MIRAFIORI ZONA A MISP DEL BALLAST PROVENIENTE DALLA UMI A2 NELLA UMI A1 - EST				
				Tempi di esecuzione - MESI:	4
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)				245.629,80 €
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003				12.281,49 €
C	COSTI CERTIFICAZIONE Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)	4 %			9.825,19 €
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)				267.736,48 €
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)	50 %			133.868,24 €

Ritenuto che sia comunque necessario prevedere, al di sopra del ballast ferroviario, uno strato con funzione di regolarizzazione per la posa del capping e che tale strato possa essere costituito da materiale conforme ai limiti CSC applicabili all'area, in alternativa al rifiuto oggetto di recupero ex art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Considerato che per la bonifica dei terreni resta valido il progetto approvato e già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 30/11/2016 e le relative garanzie finanziarie riportate nella tabella seguente.

COMUNE:	TORINO	PROVINCIA:	TO	Cod. Anagrafe:	1627
SOGGETTO OBBLIGATO	TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.				
DENOMINAZIONE	COMPENDIO IMMOBILIARE TNE IN AREA MIRAFIORI ZONA A UMI A4 – BONIFICA SORGENTI S1, S2, S3				
				Tempi di esecuzione - MESI:	12
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)				956.620,50 €
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003				47.831,03 €
C	COSTI CERTIFICAZIONE		1,5 %	Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)	14.349,31 €
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)				1.018.800,83 €
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE		50 %	Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)	509.400,42 €

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4<sup>a</sup>, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

#### DETERMINA

- 1) **di approvare** il documento R17-02-20– marzo 2017 – “*Variante al progetto di messa in sicurezza permanente del ballast proveniente dalla UMI A4*” redatto da Planeta trasmesso da TNE S.p.A. via PEC in data 30/03/2017 con nota prot. FT/ALM/17/191 (ns. prot. n. 3037 del 05/04/2017) comprensivo delle integrazioni contenute nei documenti Planeta n. rif. L17-12-07 del 07/12/2017 e n. rif. L17-12-21 del 14/12/2017 **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti e del relativo piano di monitoraggio;
- 2) **di approvare** il documento R17-03-35– marzo 2017 – “*Variante al progetto di messa in sicurezza permanente del ballast attualmente presente all'interno del fabbricato ex gommatura e all'interno dell'area UMI A2*” redatto da Planeta trasmesso da TNE S.p.A.

via PEC in data 30/03/2017 con nota prot. FT/ALM/17/191 (ns. prot. n. 3037 del 05/04/2017) comprensivo delle integrazioni contenute nei documenti Planeta n. rif. L17-12-07 del 07/12/2017 e n. rif. L17-12-21 del 14/12/2017 e **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti e del relativo piano di monitoraggio;

- 3) **di non autorizzare** con il presente atto, per le motivazioni espresse in narrativa, il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) **di disporre che** lo strato con funzione di regolarizzazione per la posa del capping possa essere costituito, in alternativa al materiale oggetto di recupero di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, da materiale conforme ai limiti CSC applicabili all'area (colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- 5) **di richiedere che**, qualora venga messa in luce durante gli scavi la presenza di ulteriore pietrisco contenente amianto rispetto ai quantitativi autorizzati nella messa in sicurezza permanente ai punti 1 e 2, ne sia previsto lo smaltimento oppure una variante al progetto approvato da sottoporre alla valutazione degli Enti competenti;
- 6) **di richiedere** di prevedere, a seguito della rimozione delle pavimentazioni, il prelievo di campioni finalizzati alla verifica dell'assenza di amianto nel terreno sottostante come richiesto nel parere Arpa prot. n. 58632 del 06/07/2017 (ns. prot. n. 6385 del 17/06/2017), ad integrazione della caratterizzazione già effettuata e con modalità da concordare con Arpa stessa;
- 7) **di richiamare** tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti e pareri degli Enti competenti già trasmessi e ancora applicabili ai progetti approvati ai punti 1) e 2), in particolare quelle riportate nella determinazione dirigenziale n. 301 del 30/11/2016;
- 8) **di garantire** la corretta gestione dei materiali da scavo ai sensi della normativa vigente;
- 9) **di richiedere**, qualora vengano riscontrati durante gli scavi manufatti riconducibili a possibili sorgenti primarie di contaminazione (quali tubature interrate, serbatoi o altro), la rimozione e la verifica analitica della qualità del terreno di fondo scavo e parete;
- 10) **di rimandare** alle necessarie specifiche procedure ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. presso gli uffici competenti della ASL Città di Torino per la gestione dei materiali contenenti amianto durante le fasi di cantiere;
- 11) **di prescrivere**, al fine di evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione e per i lavoratori durante lo svolgimento degli interventi, l'adozione di tecnologie di intervento applicabili in considerazione delle caratteristiche dell'area e dell'organizzazione del cantiere in termini di efficacia nell'evitare il rilascio e la dispersione secondaria di fibre di amianto (es. bagnatura, copertura, schermatura, confinamento ecc.);
- 12) **di ricordare** che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di fine lavori e collaudo;
- 13) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e di stabilire che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

- a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;
  - b. eventuali scavi realizzati all'interno dell'area interessata dalla messa in sicurezza permanente, che dovessero spingersi oltre il capping, potranno avvenire solo previa presentazione di piano di lavoro ex art. 256 del D.Lgs. 81/08 Titolo IX, Capo III, Sezione II. Eventuali interventi di scavo propedeutici ad attività di manutenzione straordinaria potranno comunque essere svolti da impresa iscritta alla Categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali previa presentazione di notifica ex. Art. 250;
  - c. in ogni caso, al termine degli scavi dovrà essere garantito il successivo ripristino del capping secondo lo schema tipo riportato in Tavola 2 pag. 66 della relazione R17-02-20 e Tavola 1 pag. 52 della relazione R17-03-35.
  - d. una volta realizzati gli interventi di messa in sicurezza del ballast, il materiale derivante da qualsiasi intervento di scavo riguardante il materiale al di sotto del capping dovrà essere gestito come rifiuto.
- 14) **di richiedere** che il monitoraggio dello stato della pavimentazione delle aree sottoposte a messa in sicurezza permanente si protragga a tempo indeterminato. Provvedere, inoltre, alla predisposizione di una relazione annuale di verifica dello stato delle aree sottoposte a messa in sicurezza permanente da tenere a disposizione in caso di richiesta da parte degli Enti di controllo;
- 15) **di disporre** che Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE) con sede legale in Torino, via Livorno 60, Partita IVA 09210460012, presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a **179.438,85 €** per il progetto di messa in sicurezza permanente del ballast proveniente dalla UMI A4, **133.868,24 €** per progetto di messa in sicurezza permanente del ballast attualmente presente all'interno del fabbricato ex gommatura e all'interno dell'area UMI A2 e **509.400,42 €** per l'intervento di bonifica delle sorgenti S1, S2, S3 nella UMI A4 già approvato e autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 30/11/2016. Le garanzie finanziarie dovranno seguire lo schema predisposto dalla Città di Torino, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali e reperibile al seguente indirizzo web:  
*<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>*;
- 16) **di fissare in 60 giorni** il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;
- 17) **di richiedere** che l'inizio degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente riguardanti le UMI A4/A1 (intervento di bonifica delle sorgenti S1, S2, S3 nella UMI A4 e messa in sicurezza permanente del ballast proveniente dalla UMI A4) avvenga entro **60 giorni** dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;
- 18) **di richiedere** che l'inizio degli interventi di messa in sicurezza permanente del ballast attualmente presente all'interno del fabbricato ex gommatura e all'interno dell'area UMI A2 avvenga entro **9 mesi** dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

- 19) **di richiedere** la trasmissione agli Enti competenti, con un preavviso di almeno 10 giorni, di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, allegando altresì un cronoprogramma di dettaglio delle date di realizzazione della messa in sicurezza permanente al fine di permettere agli uffici di Arpa di programmare i necessari sopralluoghi anche finalizzati alla verifica della messa in opera della messa in sicurezza permanente. Comunicare altresì il nominativo delle imprese che eseguiranno le opere di bonifica, unitamente all'attestazione del possesso del requisito di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- 20) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati, della comunicazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato .dwg, georeferita nel sistema Gauss-Boaga, delle aree oggetto di messa in sicurezza operativa o permanente e/o bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;
- 21) **di trasmettere** la presente determinazione a TNE S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino - Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Regione Piemonte, Comune di Torino - Divisione Urbanistica e Territorio, Comune di Torino - Area Urbanistica, Comune di Torino - Servizio Urbanizzazioni, Comune di Torino - Area Edilizia e Planeta Studio Associato;
- 22) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 23) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 24) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DE  


Il Dirigente  
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali  
*Ing. Claudio Beltramino*



Allegati:

- 1) Parere della Direzione Urbanistica e Territorio - Area Edilizia prot. 11774 del 28/11/2017 (ns. prot. n. 10877 del 13/12/2017);
- 2) Parere della Direzione Urbanistica e Territorio - Area Urbanistica prot. n. 3558 del 13/12/2017 (ns. prot. n. 11050 del 19/12/2017).